

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Servizio Attività produttive, Istruzione Lavoro PF. Promozione e sostegno delle Politiche Attive per il lavor, corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

Intesa Istituzionale Territoriale per la regolamentazione della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - anno 2020

In data marzo 2020, presso la sede della Regione Marche, si sono incontrati:

- il Presidente della Regione Marche Prof. Luca Ceriscioli e l'Assessore alle Politiche del Lavoro Prof.ssa Loretta Bravi, la Dirigente della P.F. Promozione e sostegno delle Politiche Attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, Dott.ssa Roberta Maestri;

e i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sindacali:

- Confindustria Marche
- Confartigianato Marche
- CNA Marche
- CLAAI Marche
- CONFCOMMERCIO MARCHE
- CONFESERCENTI MARCHE
- CONFCOOPERATIVE
- AGCI MARCHE
- CONFPROFESSIONI
- ABI MARCHE
- CONFAPI MARCHE
- LEGA COOP. MARCHE
- CGIL Marche
- CISL Marche
- UIL Marche
- UN.I.COOP. Marche

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- di Anpal Servizi Spa

VISTI

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

CONSIDERATO

- che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene indispensabile un sostegno al reddito per imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore delle imprese, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), come delineato nella presente Intesa;
- che l'art. 22, c. 3 del DL n. 18 del 17/03/2020 prevede per lo strumento della cassa integrazione in deroga una dotazione massima di 3.293,2 milioni di euro, rinviando a uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riparto delle suddette risorse tra le regioni e province autonome;
- che con decreto n. ... del ... del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state assegnate alla Regione Marche risorse per € per lo strumento in questione per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data;
- che, in aggiunta ai fondi assegnati alla Regione Marche con il suddetto decreto interministeriale, i residui attualmente disponibili a valere sulle risorse assegnate alla Regione Marche e non utilizzate di cui al D.lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 6 bis, ammontano complessivamente a € 27.257.840,00 (€ 26.757.840,00), come certificato dalla Sede Centrale INPS;

RITENUTO

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare le previsioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nelle more della pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 22, comma 3;
- di rinviare a successive Intese tra le Parti gli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce di ulteriori provvedimenti governativi.

DOPO APPROFONDITA DISCUSSIONE LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Intervento CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

La CIGD è prevista per i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Marche.

Causale.

È prevista una sola causale per il ricorso alla CIGD: "Sospensione effettuata per l'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID 19"

Esclusioni

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Condizione

L'accesso allo strumento della CIGD avviene qualora i datori di lavoro privati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. n.148/2015 e successive modifiche e integrazioni. (CIGO-CIGS-FIS-Fondi di

Solidarietà Bilaterali). Sono ammesse alla CIGD anche le aziende che, pur avendo accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, hanno raggiunto i limiti massimi previsti dal citato D.Lgs. n.148/2015, nonché le aziende monocommittenti che non possono accedere alla CIGD.

Le imprese che aderiscono ai Fondi di Solidarietà Bilaterali possono accedere alla CIGD qualora i suddetti fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria per le prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione dell'attività.

L'impresa, per accedere alla CIGD, deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie 2019, permessi..).

Decorrenza e durata.

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Lavoratori beneficiari

Lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti con contratto professionalizzante, soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio in regime di monocommessa).

Non è prevista una anzianità minima aziendale.

Per i lavoratori a tempo determinato la CIGD termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

I lavoratori somministrati accedono alla CIGD quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficiano di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti.

I lavoratori intermittenti accedono alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti.

Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Procedura

L'istanza di CIG in deroga deve essere presentata dall'azienda interessata (dall'azienda committente nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa, dall'agenzia datore di lavoro nel caso dei lavoratori somministrato) in forma telematica al sistema COMarche entro il termine del 31 maggio 2020.

Accordo sindacale

La domanda di cui sopra deve essere <u>preventivamente</u> inoltrata via PEC, alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale dello specifico settore ai fini dell'accordo sindacale.

La procedura prevede un esame congiunto effettuato attraverso una comunicazione telematica da parte dell'OO.SS. alle aziende, tale esame si considera espletato favorevolmente se entro le 48 ore non ci sarà nessuna risposta da parte delle organizzazioni sindacali.

Per le aziende fino a cinque dipendenti l'accordo sindacale non è necessario.

Istruttoria.

La Regione Marche istruirà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e invieranno all'INPS regionale, oltre al provvedimento di concessione, anche la lista dei beneficiari; l'Istituto provvederà all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa delle risorse che verranno assegnate alla Regione Marche.

Le aziende e i professionisti incaricati, al fine di procedere con esattezza nella predisposizione dell'istanze, potranno avvalersi - preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza tecnica di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 09,00 alle 13,00, raggiungibile attraverso il numero 071 8063847 oppure per posta elettronica all'indirizzo dedicato infoCIGDcovid19@regione.marche.it.

Autorizzazione

La Regione Marche procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la presente Intesa.

A seguito dell'accoglimento della domanda di CIG in deroga da parte della Regione, l'INPS Regionale provvederà alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore esclusivamente attraverso la modalità del pagamento diretto.

Al tal fine le imprese interessate comunicheranno mensilmente all'INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmessi in via telematica.

Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale, e le risultanze verranno comunicate alle parti sociali firmatarie della presente Intesa.

Controlli

L'INPS regionale è incaricato della effettuazione di controlli nei confronti delle ditte beneficiarie della CIG in deroga, ivi incluse quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta attraverso il Mod. SR 41.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove disposizioni in materia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE

Prof. Luca Ceriscioli

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO

Prof.ssa Loretta Bravi

II DIRIGENTE

Dott.ssa Roberta Maestri

INPS REGIONALE

CONFINDUSTRIA MARCHE

CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA Marche
CLAAI Marche
CONFCOMMERCIO MARCHE
ABI MARCHE
CONFESERCENTI MARCHE
CONFCOOPERATIVE
AGCI MARCHE
CONFPROFESSIONI
CGIL MARCHE
CISL MARCHE
UIL MARCHE
CONFAPI MARCHE
LEGA COOP. MARCHE
UN.I.COOP. MARCHE